



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

18/17

DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 /DA del 19 GEN 2024

Oggetto: Contenzioso **MUSARRA ORAZIO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 826/2023 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO- **limitatamente alle sole spese legali al distrattario avv. LIVIO CUTULI**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO R.G. 165/2019 tra le parti MUSARRA ORAZIO cod. fisc. MSRRZO59E12F158I C/ CAS è stata emessa la Sentenza 826/2023 notificata in forma esecutiva in data 12/12/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento delle differenze stipendiali in favore del dipendente nonché al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio pari ad € 11103,00 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. LIVIO CUTULI come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 13279,188;

Che con PEC del 12/12/23 il legale del Sig. Musarra, Avv. LIVIO CUTULI ha notificato la suddetta Sentenza ed ha richiesto il pagamento delle sole spese legali in suo favore comunicando sia il proprio regime IVA che il proprio codice IBAN ;

Dare atto che la liquidazione in favore del dipendente avverrà con successivo atto a cura dell'Ufficio Risorse Umane con elaborazione di apposita busta paga;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 13279,18 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 826/2023 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO, che si allega, il pagamento delle spese sole legali in favore del legale distrattario Avv. LIVIO CUTULI cod. fisc. CTLLVI57D15F158X della somma di € 13279,18 esente IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT28K 03069 16520 033404 910234 allo stesso intestato;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo




Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Sentenza 826/2023 della Corte d'Appello di Messina - sez. Lavoro		
Avv. Livio Cutuli		

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 11.103,00
Spese generali		€ 1.665,45
CPA		€ 510,74
Tot. Imponibile		€ 13.279,19
IVA esente		€ 0,00
Tot. Fattura		€ 13.279,19
Ritenuta d'acconto esente	0	€ 0,00
Netto da liquidare		€ 13.279,19

29/12/23, 11:53

Posta in arrivo per le caselle PEC abilitate all'utente MARIA.CANNATA

E-Mail

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

Non PEC

-- < liviocutuli@gmail.com >

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

notifica ex l.53 94 sentenza C.A. CAS MUSARRA LIQUIDAZIONE SPESE DISTRATTARIO richiesta pagamento

FASC. 18/17

Martedì 12-12-2023 20:49:31

Notifico ex art.14 D.L.669 1996 in formato PDF e firmata digitalmente unitamente a relata telematica la sentenza in oggetto e, nel formulare ogni più ampia riserva, resto intanto in attesa di ricevere nella mia qualità di distrattario la somma liquidatami di €.13.279,19 (comprese spese gen e cpa al netto iva entro il corrente anno in regime forfettario (5103+6000+15% 1665,45+4%510,74) da versarsi sul conto corrente Banca Intesa IT28K0306916520033404910234, dando cortese comunicazione del bonifico. Resto in attesa di riscontro. Avv. Livio Cutuli

Allegati:

Musarra_sent_826_2023_con_conform_signed.pdf Musarra_sent_826_2023_con_conform.pdf
relata_notifica_telemmatica_Musarra_CAS_notifica_sentenza_signed.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml EmailPrivato.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
29 DIC. 2023		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE
Prot. 35777
del 29-12-2023 Sez. A



Livio Cutuli


il Presidente est.

dr. B. Catarsini

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18 Ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art.1, L. 24 Dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D. Lgv.7 Marzo 2005, n.82 e succ. mod., nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. Livio Cutuli, nella mia qualità di procuratore del sig. Musarra Orazio, nato a Messina il 12.5.1959 e domiciliato a Spadafora via Monti 11 MSRRZO59E12F158I e nella qualità di procuratore distrattario nel giudizio di riconoscimento differenze retributive contro il Consorzio Autostrade Siciliane, 0192420830, con sede in Messina C.da Scoppo attesto che l'antescritta sentenza n.826/2023 emessa in data 16.11.2023 dalla Corte di Appello di Messina RGL 165/2019 è copia conforme all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011 ottenuta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, introdotto dal D.L. 90/2014 e dal corrispondente provvedimento in formato digitale estratti dal fascicolo n. 165/2019 R.G. della Corte di Appello sez Lavoro di Messina
Messina 12.12.2023

Avv. Livio Cutuli



Livio Cutuli
Avvocato
12.12.2023
20:16:38
GMT+01:00



Con ricorso depositato in data 15 aprile 2019 il Consorzio Autostrade Siciliane proponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Messina aveva accolto le domande avanzate da Musarra Orazio riconoscendo allo stesso, in seguito al suo passaggio, per mobilità volontaria, dal Ministero della Difesa nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito denominato, per brevità, CAS):

la retribuzione individuale di anzianità dal mese di ottobre 2009 al 1 maggio 2016, con condanna al pagamento dell'importo di € 31.197,14 con interessi legali;

le differenze retributive maturate nel medesimo periodo di cui sopra quantificate in € 53.416,81 con conseguente condanna del Consorzio, oltre interessi legali.

Il CAS censurava la sentenza di primo grado anzitutto nella parte di motivazione con cui il Tribunale ha riconosciuto fondata la richiesta di ricalcolare la retribuzione come se il periodo di servizio prestato presso il Ministero fosse stato svolto alle dipendenze del CAS evidenziando come, nonostante il corretto inquadramento della fattispecie ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs.vo n. 165/2001, la motivazione fosse sorretta da orientamenti giurisprudenziali di legittimità formati in tema di mobilità non volontaria. Esplicitava sul punto di avere rispettato il divieto di *reformatio in pejus* del trattamento economico percepito presso la precedente amministrazione, comprensivo dell'anzianità maturata con assegno *ad personam* riassorbibile, come dimostrato dalla corrispondenza stipendiale. Richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 10.218/14 che, proprio per l'ipotesi di passaggio per mobilità volontaria da un'amministrazione all'altra esclude la configurabilità del diritto del lavoratore a conseguire il riconoscimento "a fini giuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momento dell'immissione nel ruolo, dovendosi piuttosto provvedere all'inquadramento in base alla posizione già posseduta presso il precedente comparto, con individuazione dello "status" ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, senza alcuna ricostruzione di carriera.



Censurava la sentenza anche nella parte in cui erano state riconosciute differenze retributive, che comunque contestava nel merito, sulla base dei conteggi depositati dallo stesso ricorrente in primo grado, ritenuti non contestati; sul punto esplicitava di avere contestato i presupposti riguardanti i conteggi di parte ricorrente in primo grado opponendo altro diverso conteggio in buona parte riportato nel corso della sentenza.

Rilevava, in conclusione, che l'unica contrattazione applicabile al rapporto lavorativo doveva ritenersi il C.C.R.L., ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 10/2000, e che il Musarra non aveva ancora maturato presso il CAS anzianità utile ai fini degli scatti retributivi, con conseguente carenza di danno risarcibile. Chiedeva, conseguentemente, l'integrale riforma della sentenza di primo grado ovvero, in subordine, limitare il riconoscimento alla differenza fra quanto percepito al momento del passaggio e quanto avrebbe avuto diritto a percepire presso il CAS senza ricostruzione di carriera.

Si costituiva il Ministero della Difesa ribadendo la propria assenza di responsabilità per il mancato trasferimento e chiedendo, comunque, la conferma della sentenza impugnata, spese vinte.

Si costituiva Musarra Orazio, avversando i motivi di appello di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare evidenziava di avere avanzato sia domanda riguardante il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, con quantificazione secondo l'importo di € 31.197,14 riconosciuto in sentenza, sia la diversa domanda inerente le differenze retributive scaturenti dal ritardo nel trasferimento il cui diritto, già riconosciuto con sentenza passata in giudicato, era risalente al 28 settembre 2009 mentre il CAS lo aveva inquadrato nei propri ruoli in data 2 maggio 2016, pretesa riconosciuta in sentenza secondo l'analitico conteggio di parte, che riguardava appunto le differenze stipendiali tra la retribuzione tabellare che egli avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente immesso in servizio, raffrontata con la retribuzione tabellare percepita presso l'amministrazione di provenienza, il tutto nel periodo dal 28

settembre 2009 al 1 maggio 2016. In particolare rilevava come il CAS avrebbe dovuto, alla data del 2 maggio 2016, operare una ricostruzione economica e giuridica della sua posizione che tenesse conto dell'anzianità via via maturata presso l'ente di destinazione assumendo quale data di assunzione quella del 1 ottobre 2009.

Nel corso del giudizio di appello veniva disposta consulenza tecnica contabile alla quale faceva seguito un supplemento reso necessario dalla urgenza di circoscrivere il mandato peritale.

Trattata la causa, da ultimo, in modalità "a trattazione scritta", ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in esito al deposito delle note da entrambe le parti, essa veniva posta in riserva e infine decisa con la presente pronuncia.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Occorre premettere che con sentenza n. 430/2016 di questa Corte d'Appello, passata in giudicato, veniva riconosciuto il diritto di Musarra Orazio ad essere trasferito nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane con inquadramento secondo le tabelle di trasposizione adottate dall'amministrazione di destinazione (parte dispositiva) specificando, in parte motiva, che il diritto al passaggio era maturato quantomeno al momento della conoscenza, da parte del CAS, del rilascio del nullaosta da parte del Ministero della Difesa, ossia almeno a far data dal 8 ottobre 2009 e che, sulla base delle sopravvenute tabelle di trasposizione, adottate con delibera di Giunta Regionale n. 26 del 18 febbraio 2015, ai sensi del C.C.N.L. l'appellante avrebbe dovuto essere inquadrato nella posizione C Istruttore Direttivo nella quale era stata trasposta la qualifica di Collaboratore Amministrativo B del C.C.N.L. in vigore presso il Ministero della Difesa.

Nell'odierno giudizio il giudice di primo grado ha integralmente accolto il ricorso e, quanto all'anzianità pregressa ha evidenziato che essa, prescindendo dalla contrattazione applicabile nella fattispecie, costituisce diritto acquisito dal lavoratore



nel passaggio per mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.vo n. 165/2001 e che il trattamento economico pregresso deve essere mantenuto nei limiti della regola del c.d. "riassorbimento". Riconosceva, pertanto, il diritto all'anzianità pregressa di 36 anni maturati presso l'amministrazione di provenienza e liquidava l'importo risultante dai conteggi di parte ricorrente.

Ritiene questa Corte che il giudice di primo grado non abbia correttamente inquadrato la fattispecie, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali. Una cosa è riconoscere il trattamento economico pregresso che deve essere mantenuto nei limiti della regola del riassorbimento, nel senso che il maturato economico presso l'amministrazione di provenienza, comprensivo dell'anzianità pregressa, deve costituire la base economica dalla quale non si può recedere in virtù del sacrosanto principio di divieto di *reformatio in pejus*, e ciò è stato riconosciuto dal CAS nel momento in cui ha provveduto all'inquadramento del Musarra nei propri ruoli riconoscendogli un trattamento economico pressoché equivalente a quello di provenienza. Altra cosa è il diritto al "trascinamento" dell'anzianità pregressa di 36 anni nella nuova posizione retributiva presso l'ente di destinazione rivendicato dal ricorrente in primo grado che, lamentandosi di essere stato inquadrato quale neo assunto ha chiesto il riconoscimento della posizione economica in cui sarebbe confluito portandosi dietro quella maturata nel precedente comparto. In relazione a tale domanda il primo motivo di impugnazione sollevato dal CAS è fondato.

In fattispecie analoga in cui veniva richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima del passaggio alle dipendenze della nuova amministrazione ai sensi del già richiamato articolo 30, la Corte di Cassazione, con sentenza della sezione lavoro n. 15.281 del 5 giugno 2019 ha espresso i seguenti principi, già sufficientemente consolidati sulla base di pregresse pronunzie:

nel caso di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo non

implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione nel senso che, fermo restando il divieto di *reformatio in pejus*, l'anzianità di servizio non costituisce di per sé un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro;

l'anzianità di servizio pregressa maturata presso la precedente amministrazione deve essere salvaguardata solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici e il mancato riconoscimento di essa comportasse un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;

detta anzianità non può essere fatta valere al fine di rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica perché ciò che garantisce l'ordinamento è soltanto la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data di cessione del contratto.

Come precisato dai giudici di legittimità, che hanno richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 aprile 2017 in causa C-336/15, l'anzianità maturata presso il cedente non può costituire un diritto di cui i lavoratori si possano avvalere nei confronti del cessionario, ma ha valore esclusivamente nei limiti di cristallizzare il trattamento retributivo da salvaguardare.

Recentemente la Corte di Cassazione ha confermato in sostanza il limite entro il quale va cristallizzata la posizione del dipendente presso la precedente amministrazione. Si riporta la massima che segue *"le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico acquisito non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, perché la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in pejus, dall'altro non fa venir meno la diversità delle due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non*



della contrattazione regionale gli era stato attribuito il livello B di Collaboratore Amministrativo. A riprova dell'inquadramento deterioro basta esaminare la prima busta paga del maggio 2016 in cui è indicata la qualifica di impiegato amministrativo categoria B, posizione economica B6.

Deve conseguentemente confermarsi il diritto del Musarra alle differenze retributive derivanti dal deterioro inquadramento, rispetto a quello di cui alla sentenza di questa CdA, e in considerazione del fatto che il tardivo inquadramento rispetto alla data dell'ottobre 2009 non gli ha consentito il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità che avrebbe maturato presso l'amministrazione di destinazione fino alla data del maggio 2016.

Condividendo questa Corte le censure sollevate dall'appellante in ordine alla contestazione non solo nell'an, ma implicitamente anche nel quantum, dei conteggi di primo grado, è stato nominato un consulente contabile d'ufficio il cui primo elaborato, in quanto comprensivo anche dell'anzianità maturata presso la precedente amministrazione, ha dato luogo ad un successivo supplemento in esito al quale il CTU ha correttamente rideterminato, in favore dell'odierno appellato, le differenze retributive maturate esclusivamente nel periodo da ottobre 2009 al 1 maggio 2016, senza tener conto dell'anzianità pregressa, bensì soltanto di quella maturata nell' indicato periodo, quantificando, in esito alle osservazioni mosse dalle parti, condivise dall'ausiliario del Collegio, il dovuto in € 57.508,14.

Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado va riconosciuto il diritto di Musarra Orazio all'importo di € 57.508,14 maturato nel periodo da ottobre 2009 al 1 maggio 2016, con interessi legali dal maturato al soddisfo. Occorre inoltre considerare che risulta già corrisposto al Musarra, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'importo di € 45.000,00 e, pertanto, la condanna al pagamento da parte del CAS va contenuta nei limiti della differenza risultante fra l'importo di € 57.508,14 e quello



di € 45.000,00, entrambi maggiorati per interessi legali. Con interessi legali sulla somma risultante fino al soddisfo.

Va, invece, disattesa la richiesta di condanna di parte appellante per lite temeraria formulata dall'appellato nella memoria costitutiva i cui presupposti già di per sé risultano screditati dal parziale accoglimento dell'impugnazione proposta.

In considerazione dell'esito complessivo della lite le spese giudiziali vanno compensate tra le parti in ragione di metà e per la restante quota poste a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane, come da dispositivo che segue, da rifondersi in favore di Musarra Orazio.

PQM

La Corte d' Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 186/2019 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 15 marzo 2019, nei confronti di Musarra Orazio, così provvede:

-in parziale riforma della sentenza appellata condanna in Consorzio Autostrade Siciliane condanna al pagamento dell'importo pari alla differenza risultante fra quello di € 57.508,14 e quello di € 45.000,00, entrambi maggiorati per interessi legali, con interessi legali sulla somma risultante fino al soddisfo:

condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese giudiziali dell'intero giudizio è ragione di metà liquidando dette spese, per il primo grado in € 5103,00, oltre Iva, ma cpa e rimborso spese generali e per il presente appello, in € 6000,00 oltre Iva, e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. L.

Cutuli;

compensa tra le parti la restante quota di spese.

Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 13 novembre 2023.


il Presidente est.

dr. B. Catarsini

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18 Ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art.1, L. 24 Dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D. Lgv.7 Marzo 2005, n.82 e succ. mod., nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. Livio Cutuli, nella mia qualità di procuratore del sig. Musarra Orazio, nato a Messina il 12.5.1959 e domiciliato a Spadafora via Monti 11 MSRRZO59E12F158I e nella qualità di procuratore distrattario nel giudizio di riconoscimento differenze retributive contro il Consorzio Autostrade Siciliane, 0192420830, con sede in Messina C.da Scoppo attesto che l'antescritta sentenza n.826/2023 emessa in data 16.11.2023 dalla Corte di Appello di Messina RGL 165/2019 è copia conforme all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011 ottenuta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, introdotto dal D.L. 90/2014 e dal corrispondente provvedimento in formato digitale estratti dal fascicolo n. 165/2019 R.G. della Corte di Appello sez Lavoro di Messina
Messina 12.12.2023

Avv. Livio Cutuli



RELATA DI NOTIFICA CON MODALITA' TELEMATICHE EX L.53/94

Io sottoscritto avv. Livio Cutuli CTLLVI57D15F158X, livio.cutuli@pec.it, iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina, nella mia qualità di procuratore del sig. Musarra Orazio, nato a Messina il 12.5.1959 e domiciliato a Spadafora via Monti 11 MSRRZO59E12F158I e nella qualità di distrattario nel giudizio di riconoscimento differenze retributive contro il Consorzio Autostrade Siciliane, 0192420830, con sede in Messina C.da Scoppo ed elettivamente domiciliato in viale S. Martino n.146 is.143 presso il procuratore avv. Carmelo Matafù, presso la Corte di Appello di Messina RG.165/2019 giusta procura speciale in atti, **notifico con modalità telematica l'allegato sentenza n.826/2023 emessa in data 16.11.2023 dalla Corte di Appello di Messina RGL 165/2019** della quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011"], **al Consorzio Autostrade Siciliane all'indirizzo di posta elettronica certificata quale risulta dal registro camerale autostradesiciliane@posta-cas.it**

Messina 12.12.2023

Firmato digitalmente avv. Livio Cutuli

Livio Cutuli
Avvocato
12.12.2023
20:17:35
GMT+01:00

